

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE
ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
ALIMENTAZIONE ANIMALE.**

Tra

Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal
Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua
carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università);

e

A.S.L. V.C.O. - Verbano Cusio Ossola con sede legale in Omegna via Mazzini, 117
P. IVA n./C.F 0063488033 rappresentata dalla Dott.ssa Chiara Serpieri, nata a
Napoli il 19/07/1959 (d'ora innanzi denominato "Ente convenzionato");
- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visto

- il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006 (*riassetto delle Scuole di
specializzazione di area Veterinaria*)

Premesso

- Che l'art. 3 del D.M. del 27 gennaio 2006 prevede che la scuola opera
nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-
assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

- Che le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti
pubblici o privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere
delle attrezzature e servizi logistici extra universitari poste a disposizione per
l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici ve-
terinari;

- Che l'Ente convenzionato con nota del 25.6.2020 ha manifestato l'interesse di

contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici veterinari iscritti alla Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

- Che le Parti intendono formalizzare il proprio rapporto di collaborazione mediante la stipula di apposita convenzione che, sia in via generale che nello specifico, stabilisca i criteri e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature, servizi logistici e personale per lo svolgimento di attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale;

Viste

le deliberazioni favorevoli adottate dal:

- Consiglio Telematico della Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale in data 30.6.2020;

- Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare in data 10.7.2020;

- Senato Accademico in data 15.9.2020;

- Vista la deliberazione favorevole adottata dal Direttore Generale dell'A.S.L.V.C.O. del,;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Finalità della convenzione

L'Ente Convenzionato consente all'Università l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formativa degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale, senza riserve o condizioni, fatte salve

quelle esplicite nel presente accordo.

Articolo 2

Impegni assunti dall'Ente convenzionato

L'Ente convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art 1, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, ed ausiliario, facenti capo alla struttura SOSD Servizio Veterinario Area C.

L'Ente Convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione; inoltre assume l'impegno di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sulla organizzazione strutturale delle stesse.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Articolo 3

Impegni assunti dall'Università

l'Università si impegna ad utilizzare le strutture poste a disposizione e indicate all'art. 2 della presente convenzione, unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formativa dei medici veterinari ammessi alla Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale ai fini del completamento della formazione didattica e professionalizzante degli iscritti alla Scuola medesima.

Articolo 4

Attività formativa

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentare ivi vigenti.

Articolo 5

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

Articolo 6

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Articolo 7

Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi che potrebbero frequentare le strutture sottoposte a controllo da parte dell'Ente Convenzionato per lo svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste.

L'Ente Convenzionato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 8

Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'Ente Convenzionato che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Ente Convenzionato e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la

legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute

pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'Ente Convenzionato, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9

Durata della convenzione, procedure di rinnovo e recesso

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Al termine della convenzione l'Università e l'Ente Convenzionato redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione anche prima della naturale scadenza, fatta salva la conclusione dell'anno accademico, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 10

Trattamento dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formativa di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale ivi compresi i dati identificativi degli interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla Convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della Convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le

attività professionalizzanti presso la propria sede “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali di terzi che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L’Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm>: Informativa per l’Ente in convenzione e Informativa utenti della Segreterie Studenti (quest’ultima per gli specializzandi).

L’Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all’indirizzo ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall’Università, “Informative”).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto

dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informativa.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in

conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Articolo 11

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 12

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 13

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 14

Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Milano,

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MILANO

Elio Franzini

PER L'A.S.L. V.C.O.

Il Direttore Generale

Chiara Serpieri